



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 177 del 30/12/2025

OGGETTO: ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI DI SAN FAUSTINO NELL'A.S. 2026/2027.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **16:15** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

| | | |
|--------------------|--------------|----------------------|
| CAVALLARO EMANUELE | Sindaco | Presente |
| MASSARI FEDERICO | Vice Sindaco | Presente |
| BEDDINI DAVIDE | Assessore | Presente |
| ALBANESE CHIARA | Assessore | Presente (da remoto) |
| VERNIA NICOLO' | Assessore | Presente |
| CAPUANO ALESSIA | Assessore | Presente |

L'Assessore Chiara Albanese partecipa alla seduta in collegamento da remoto (videoconferenza), come disciplinato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 13 Marzo 2020.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario FICARELLI ANGELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI DI SAN FAUSTINO NELL'A.S. 2026/2027.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che tra le scuole primarie presenti nel territorio comunale vi è la scuola Guglielmo Marconi situata nella frazione di San Faustino;

RILEVATO che negli ultimi anni il numero delle famiglie che in fase di iscrizione alla classe prima scelgono tale scuola sta diminuendo, principalmente a causa del calo demografico, mettendo a rischio l'attivazione della classe se non si raggiunge il numero minimo richiesto dalla legge, previsto in 15 bambini;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione Comunale ritiene fondamentale mantenere l'apertura e il funzionamento della scuola, che costituisce da sempre un significativo elemento identitario della comunità locale;

RICHIAMATE le Linee Programmatiche di Mandato 2024-2029 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31 luglio 2024, nelle quali è previsto di proseguire nel sostegno delle scuole delle frazioni, tra le quali la scuola Marconi di San Faustino, in considerazione dell'importanza che riveste tale plesso per la frazione stessa e per tutta la cittadinanza;

RITENUTO di approvare, quale misura per incentivare le iscrizioni a tale plesso, l'esenzione dal pagamento della retta del trasporto scolastico per le famiglie residenti nel territorio comunale di Rubiera (ad esclusione delle frazioni) definito con il presente atto, che si iscriveranno alla classe prima nell'a.s. 2026/2027, garantendo loro tale agevolazione fino al termine del ciclo scolastico;

PRESO ATTO che la zona di residenza che consente di usufruire dell'agevolazione in oggetto è identificata nella mappa allegata alla presente delibera (Allegato 1);

RILEVATO che le famiglie aventi i requisiti di cui alla presente delibera, che richiedono il trasporto scolastico, sono mediamente tre per ogni anno scolastico, come risulta dalle iscrizioni degli ultimi anni;

RITENUTO di riconoscere l'esenzione in oggetto ad un numero massimo di tre famiglie che si iscriveranno per l'a.s. 2026/2027 alla scuola Marconi, e nel caso in cui le richieste siano superiori, verranno individuate in base alla situazione economica del nucleo familiare, in ordine crescente di valore ISEE;

VISTI:



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- la Legge Regionale 08 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10”, che tra gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative prevede il servizio di trasporto;
- il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 63, emanato con lo scopo di garantire l'effettività del diritto allo studio degli studenti e perseguire l'uniformità sostanziale dei servizi, ed in particolare l'art. 2 che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili, programmino gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli studenti al fine di fornire agli stessi i servizi necessari tra cui rientra anche il trasporto;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 5 del decreto suddetto, che testualmente recita:
“... Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati..”

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è inserito nel Decreto del Ministero dell'Interno emanato in data 31 dicembre 1983, in attuazione del D. L. 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito nella Legge 26 aprile 1983 n. 131, che ha individuato le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, il cui costo può essere coperto solo parzialmente;

RICHIAMATA a tal proposito la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti del 18/10/2019 n. 25/SEZAUT/2019/QMIG, che ha enunciato il seguente principio di diritto:

«*Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità,omissis..»;*

VISTO l'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 29/10/2019 n. 126 che, confermando l'orientamento della magistratura contabile, ha disposto : "Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di libera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

RICHIAMATI:

- il “Regolamento del servizio di trasporto scolastico” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 6 marzo 2019;
- la deliberazione n. 148 del 14 novembre 2025 “Approvazione delle rette per l'accesso ai servizi educativi, scolastici ed extrascolastici con decorrenza dal 1 gennaio 2026 e dal 1 settembre 2026”;

DATO ATTO che per il servizio di trasporto scolastico è previsto il pagamento di una retta di andata/ritorno o solo andata o solo ritorno, suddivisa in due rate, senza alcuna differenziazione sulla base dell'ISEE, come definito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 148/2025:



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

| Servizio | 1° rata in euro | 2° rata in euro | Tot. annuale in euro |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Andata e Ritorno | 169,78 | 169,78 | 339,57 |
| Solo andata o solo Ritorno | 106,18 | 106,18 | 212,36 |

STIMATO che le nuove famiglie potenzialmente interessate da tale esenzione, come sopra precisato, potrebbero essere indicativamente tre a partire dall'a.s. 2026/2027;

DATO ATTO che l'agevolazione in oggetto, applicata ai casi sopra citati in relazione all'articolazione della retta, comporta una possibile mancata entrata massima a carico del Bilancio comunale di € 1.018,71 per ciascun anno scolastico, per un totale di € 5.093,56 per i cinque anni del ciclo scolastico, così ripartiti:

- € 509,36 per il periodo settembre/dicembre 2026
- € 1.018,71 per l'anno 2027;
- € 1.018,71 per l'anno 2028;
- € 2.546,78 per gli anni 2029, 2030 e 2031;

DATO ATTO che nel Bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2025 si è tenuto conto della suddetta mancata entrata;

VISTI:

- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15 febbraio 1994;
- gli articoli 26, comma 2, e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, impongono la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" in formato tabellare aperto di "*sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore ad € 1.000,00 nell'anno solare*";

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 5° Settore Istruzione e Politiche Giovanili, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto nel mese di gennaio 2026 si aprono le iscrizioni alla scuola primaria per l'a.s. 2026/2027 e sono previsti incontri con i genitori durante i quali è opportuno portare a conoscenza delle famiglie l'agevolazione di cui alla presente delibera;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

1 di prendere atto che:

- negli ultimi anni il numero delle famiglie che in fase di iscrizione alla classe prima della scuola primaria scelgono il plesso Marconi di San Faustino sta diminuendo, anche a causa del calo demografico, mettendo a rischio l'attivazione della classe se non si raggiunge il numero minimo richiesto dalla legge, previsto in 15 bambini;
- l'Amministrazione Comunale ritiene fondamentale mantenere l'apertura e il funzionamento della scuola, che costituisce da sempre un significativo elemento identitario della comunità locale;
- nelle Linee Programmatiche di Mandato 2024-2029, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31 luglio 2024, è previsto di proseguire nel sostegno delle scuole delle frazioni, tra le quali la scuola Marconi di San Faustino, in considerazione dell'importanza che riveste tale plesso per la frazione stessa e per tutta la cittadinanza;

2 di approvare, quale misura per incentivare le iscrizioni a tale plesso, l'esenzione dal pagamento della retta del trasporto scolastico per le famiglie residenti nel territorio comunale di Rubiera (ad esclusione delle frazioni), definito con il presente atto, che si iscriveranno alla classe prima nell'a.s. 2026/2027, garantendo loro tale agevolazione fino al termine del ciclo scolastico;

3 di stabilire che la zona di residenza che consente di usufruire dell'agevolazione in oggetto è identificata nella mappa allegata alla presente delibera (Allegato 1);

4 di riconoscere l'esenzione in oggetto ad un numero massimo di tre famiglie che si iscriveranno per l'a.s. 2026/2027 alla scuola Marconi, e nel caso in cui le richieste siano superiori, verranno individuate in base alla situazione economica del nucleo familiare, in ordine crescente di valore ISEE;

5 di dare atto che l'agevolazione in oggetto, applicata a tre famiglie potenzialmente interessate, comporta una possibile mancata entrata massima a carico del Bilancio comunale di € 1.018,71 per ciascun anno scolastico, per un totale di € 5.093,56 per i cinque anni del ciclo scolastico, così ripartiti:

- € 509,36 per il periodo settembre/dicembre 2026
- € 1.018,71 per l'anno 2027;
- € 1.018,71 per l'anno 2028;
- € 2.546,78 per gli anni 2029, 2030 e 2031;

6 di dare atto che nel Bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2025 si è tenuto conto della suddetta mancata entrata;

7 di demandare al Responsabile del procedimento l'eventuale pubblicazione dei dati di cui agli articoli 26, comma 2, e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet ufficiale del Comune di Rubiera, qualora l'importo del contributo sia superiore ad € 1.000,00 nell'anno solare;

8 di demandare alla Responsabile del 5° Settore – Istruzione e politiche giovanili l'assunzione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Responsabile del 5° Settore, Istruzione e Politiche Giovanili, dott.ssa Orietta Bonazzi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Vice Segretario
FICARELLI ANGELA